

n. r.g.a.c.c.

**TRIBUNALE CASTROVILLARI**  
**SEZIONE CIVILE**

(ORDINANZA CHE PRONUNCIA I PROVVEDIMENTI URGENTI NELL' INTERESSE DEI  
CONIUGI E DELLE PROLE – ART. 708 C.P.C.)

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Sentiti i coniugi, , all' udienza del 12.6.2017  
e a scioglimento della riserva ivi assunta;

**RILEVATO**

che la coppia ha un figlio,  
che i coniugi sono entrambi benestanti: la moglie è imprenditore agricolo e il marito è  
notaio;  
che il contributo al proprio mantenimento chiesto dalla moglie a carico del marito non  
trova giustificazione, in quanto, pur se i redditi della prima si sono di recente contratti,  
questa gode di un patrimonio tale che le consente comunque di ammortizzare eventuali  
cali di reddito di natura congiunturale;  
che, relativamente all' affidamento di l' ultima audizione dei coniugi ha  
consentito di chiarire che chiede un affidamento condiviso temporalmente  
paritetico tra i due genitori, con un' alternanza di soggiorno nella casa familiare che  
riguarda non il minore bensì i soli genitori: pertanto, secondo la soluzione prospettata dal  
il minore rimarrebbe stabilmente nella casa familiare (di proprietà paterna),  
mentre i genitori si alternerebbero nella coabitazione con lo stesso;  
che tale soluzione, seppur non usuale nella generalità dei casi di affido, appare nella  
specie meritevole di approvazione: essa, da un lato, assicura un rapporto del figlio con i  
genitori scevro dall' acquisizione di qualsivoglia posizione di prevalenza dell' uno (genitore  
"collocatario") nei confronti dell' altro (genitore "non collocatario"); dall' altro, non presenta  
alcuna controindicazione logistica nella particolare situazione di specie, atteso che  
entrambi i genitori vivono e lavorano nella città sede della residenza familiare

che la coabitazione temporalmente paritetica dei genitori col figlio esime dalla necessità di  
prevedere un contributo ordinario dell' uno (non collocatario) a favore dell' altro



Decreto di fissazione udienza n. cronol. 6083/2017 del 23/06/2017  
RG n.

(collocatario) al fine di salvaguardare quest' ultimo dalle maggiori spese che egli affronta in ragione nella maggiore consistenza di tempi di coabitazione con il minore (spese che, nella soluzione coabitativa che si accoglie, sono tendenzialmente di eguale ammontare per entrambi i genitori);

PROVEDE COME SEGUE:

- Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- Dispone l' affidamento condiviso del minore con entrambi i genitori, i quali coabiteranno col minore, nella casa familiare, alternativamente per una settimana ciascuno, con "passaggio delle consegne" la domenica sera (salvo diverso accordo dei coniugi ovvero la necessità, in situazioni contingenti ed eccezionali, di spostare di qualche giorno il momento del "passaggio");
- Pone interamente a carico del (allo stato percettore di maggiori entrate rispetto al coniuge) l' onere dei costi delle utenze e delle eventuali spese condominiali relative alla casa familiare;
- Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative al minore, decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per il minore medesimo;
- Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese di natura sanitaria o comunque connesse alle esigenze sanitarie del minore (per esempio il costo di viaggio e soggiorno fuori residenza per eventuali visite specialistiche, ricoveri, etc.), indipendentemente dal genitore cui spetta la coabitazione col medesimo nel tempo in cui le spese sono sostenute;
- Autorizza ciascun coniuge a recarsi all' estero per soggiorni di breve durata, anche in eventuale compagnia del figlio minore;

NOMINA

Giudice istruttore la dott.ssa e

FISSA

L' udienza del dinanzi al nominato giudice istruttore, con termine a parte ricorrente sino a 30 giorni prima e a parte resistente sino a 10 giorni prima per il deposito di memorie integrative.

Castrovillari, 23/06/2017

IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
(dott. V. Di Pede)

